

**SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVA NOTA DELL'INL SUI LUOGHI CONFINATI E AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO**

A rettifica di quanto comunicato con la nota 294/2024 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 8 DEL 16/02/2024) L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1937 del 07/03/2024, ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione per i contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro svolte nell'ambito di luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011

L'Ispettorato ha rivisto la propria posizione precisando che, a fronte dell'attuale formulazione legislativa, suscettibile di diverse interpretazioni sono "oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Pertanto, nel caso in cui l'impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” del personale utilizzato dall'appaltatore, al fine di evitare sia un sovraccarico della attività della Commissione preposta che possibili contenziosi.

Resta invece obbligatoria la certificazione prevista dal DPR n. 177/2011 nella distinta ipotesi del contratto di subappalto per il quale è richiesta anche la necessaria autorizzazione da parte del committente e la certificazione dei rapporti dei lavoratori impiegati in esecuzione di tali contratti.

NOTA INL 1973 DEL 07/03/2024: <http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2024/03/Ambiente-3-INL-DPR-1.pdf>